
Lugano, 10 marzo 2022

1552-1553 - GastroDiritto - Attenzione a tentativi truffaldini professionali

Premesso: ci sono noti 4 casi (due esercenti, un garagista, un operatore edile) ma senza dubbio ve ne sono di più.

Giusta l'articolo 754 cpv. 1 CO "Gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione o della liquidazione sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti."

Questo significa che organi societari potrebbero venire chiamati in causa a risarcire se la società è stata danneggiata e i nuovi organi decidessero di andare in questa direzione.

Di questa situazione ne stanno profittando alcune persone che molti definirebbero impropriamente degli squali. Un paio di avvocati e persone legate all'ambito fiduciario/consulenze hanno bene pensato di ritirare società in liquidazione presso l'ufficio esecuzione fallimenti per pochi franchi e poi procedere contro gli ex-organismi se ravvisassero anche solo un briciolo di negligenza.

Un procedimento legalmente corretto ma dove in alcuni casi la morale è stata lasciata nel baule. Spesso si inizia con la proposta di rinunciare alla prescrizione, oppure si cerca di "intimare" una responsabilità. Se una società liquidata o in liquidazione o fallita viene acquistata per pochi franchi, non è detto che è possibile ad arrivare ad "accordi" e quindi guadagnarci bene.

Il consiglio - se la situazione non è palese - è di non accettare, non farsi intimidire, non firmare nulla e rivolgersi ad un esperto di fiducia, come hanno fatto i quattro imprenditori sopra citati. Sul dove iniziare a non sbagliare parleremo in un prossimo contributo.

N° 1553 – GastroDiritto - Verbale presso l'ufficio esecuzione e fallimenti

Con riferimento al contributo n° 1552, segnaliamo che il tutto parte dal verbale (a volte sono anche più di uno) dei valori stilato con l'ufficio esecuzione e fallimenti. Di regola viene sottoscritto dall'organo responsabile (es. liquidatore) o altra persona delegata (magari ignara). Ecco: attenzione a quello che si firma, poiché potrebbe emergere una responsabilità che magari non esiste e - soprattutto - CHE NON VA INDICATA IN TALE FORMULARIO. Qui il funzionario cantonale avrebbe a sua volta l'incombenza a rimanere neutro. Fatto sta che quanto si scrive rischia di ritorcersi contro se la società viene acquistata (per pochi centesimi) da persone senza scrupoli le quali sotto il cappello della legalità verranno poi a bussare alla porta per sedicenti negligenze avute durante la gestione (di fatto o formale) della società ritenuta ora danneggiata.

Quindi: attenzione a cosa si firma e, se del caso, farsi consigliare bene se è corretto e completo quanto viene indicato.

1554 - GastroDiritto - Piccola aggiunta su Sagl

Avevamo citato l'articolo inerente alla responsabilità degli organi della SA e ci è stato da più parti chiesto se questo vale anche per gli organi di una Sagl.

La risposta è sì.

L'articolo 827 CO recita infatti: "Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la responsabilità delle persone che cooperano alla costituzione della società o si occupano della gestione, della revisione o della liquidazione si applicano per analogia."

Quindi, i consigli dei contributi precedenti valgono anche per gli organi e (soprattutto) ex-organismi societari.